



04526 2015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

- Dott. SALVATORE DI PALMA - Presidente -
- Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere -
- Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -
- Dott. MAGDA CRISTIANO - Rel. Consigliere -
- Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -

Dichiarazione di fallimento.
Presupposto oggettivo.
Ricavi lordi.

R.G.N. 4706/2013

Rom 4526

Rep.

ud. 16.12.14

RN

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 4706-2013 proposto da:

FALLIMENTO TECHNOLOGY MECHANICAL AND SERVICE S.r.l. in liquidazione, in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUDOVISI 16, presso lo studio dell'avvocato ANGELO MOLINARO, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO MORONI, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

TECHNOLOGY MECHANICAL AND SERVICE S.r.l. in liquidazione, QUATTROCCHI MICHELE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 4099/2012 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 18/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2014 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO.

10526
K

E' stata depositata la seguente relazione:

La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 18.12.2012, ha accolto il reclamo ex art. 18 l. fall. proposto da Technology Mechanical and Service s.r.l. ed ha revocato la sentenza dell'8.10.012 del Tribunale di Busto Arsizio, dichiarativa del fallimento della società ad istanza di Michele Quattrocchi.

La corte territoriale ha affermato che la reclamante aveva provato il possesso congiunto dei tre requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1 comma 2 lett. a), b) e c) l. fall. In particolare, risultando pacifica l'esistenza di debiti per un ammontare inferiore ad € 500.000 e l'esistenza di un attivo patrimoniale annuo non superiore, nel triennio, ad € 300.000, nonché la realizzazione di ricavi lordi inferiori ad € 200.000 negli esercizi 2010/2011, la corte del merito ha rilevato che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, anche nell'esercizio 2009 i ricavi lordi risultavano inferiori alla predetta soglia, in quanto non si poteva sommare alla voce "valore della produzione" il saldo delle rimanenze indicato nella nota integrativa, che costituiva posta dell'attivo patrimoniale.

La sentenza è stata impugnata dal curatore del Fallimento della Technology Mechanical and Service s.r.l. con ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.

Le parti intimare non hanno svolto attività difensiva.

Con l'unico motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 1 l. fall. nonché omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Rileva che la corte del merito ha dato per scontato che la nozione di "ricavi lordi" corrisponda al totale delle voci da 1) a 5) che, ai sensi dell'art. 2425 c.c., compongono il "valore della produzione" da riportare nel conto economico (che, nel caso, era pari ad € 163.665, ottenuti sommando ai ricavi netti (A1) per € 403.785, altri ricavi e proventi (A5) per € 5.866 e detraendo dal totale delle due voci - € 254.966 per variazioni negative delle rimanenze (A2)), anziché alle sola somma dei ricavi netti di cui alla voce A1 e dei proventi ed altri ricavi di cui alle voci A4 ed A5.

Il motivo appare manifestamente fondato.

Come è stato di recente chiarito da questa Corte (Cass. n. 28667/013) in tema di requisiti dimensionali di esonero dalla fallibilità di cui all'art. 1, 2° comma, lett. b, l. fall. (nel testo risultante dalla riforma di cui al d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169), per l'individuazione dei "ricavi lordi", che vanno considerati ricavi in senso tecnico, occorre fare riferimento alle voci n. 1 («ricavi delle vendite e delle prestazioni») e n. 5 («altri ricavi e proventi») dello schema obbligatorio di conto economico previsto dall'art. 2425, lett. A, c.c.. Non rientrano, invece, in tale nozione le voci dalla n. 2 alla n. 4 del menzionato schema e, in particolare, le variazioni delle rimanenze, le quali rappresentano dei costi comuni a più esercizi, che vengono sospesi, in conformità del principio di competenza economica di cui all'art. 2423 bis c.c., per essere rinviati ai successivi esercizi, in cui si conseguiranno i relativi ricavi.

Si dovrebbe pertanto concludere per l'accoglimento del ricorso, con decisione che potrebbe essere assunta o in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne condivide le conclusioni. Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, che liquiderà anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese.

Roma, 16 dicembre 2014.

Il Funzionario Giudiziario
Ginevra LATROFA




DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi

05 MAR 2015

Il Funzionario Giudiziario



Il Presidente

